DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/82/UE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'estensione dell'impiego della sostanza attiva tetraconazolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [1], e in particolare il secondo trattino del secondo comma dell'articolo 6, paragrafo1,

considerando quanto segue:

(1) Con la direttiva 2009/82/CE del Consiglio [2] il tetraconazolo è stato incluso come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativamente agli impieghi in quanto fungicida.

(2) L'inclusione del tetraconazolo è tuttavia limitata all'impiego in colture a campo aperto con restrizioni riguardanti cadenza e tempi d'impiego. L'impiego su mele e uve è completamente escluso. Queste restrizioni sono state ritenute necessarie perché all'epoca della redazione dell'allegato le informazioni concernenti la valutazione delle falde acquifere erano insufficienti, in particolare per quanto concerne il rischio di contaminazione da parte di due metaboliti che non erano stati identificati dal notificante In relazione all'impiego su mele e uve l'informazione necessaria ai fini della valutazione del rischio per i consumatori era incompleta.

(3) Il notificante Isagro ha richiesto una modifica del contenuto dell'allegato di cui sopra per estendere l'impiego del fungicida eliminando tali restrizioni. A supporto di tale richiesta sono stati forniti ulteriori dati scientifici.

(4) L'Italia, designata come Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione [3], ha valutato tali dati e il 10 febbraio 2010 ha inoltrato alla Commissione un addendum al progetto di relazione della valutazione in merito al tetraconazolo, che è stato sottoposto per osservazioni all'attenzione di altri Stati membri e dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA). Il progetto di relazione della valutazione insieme all'addendum di cui sopra è stato revisionato dagli Stati membri e dalla Commissione, di concerto con il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e messo a punto il 28 ottobre 2010 in quanto rapporto di riesame della Commissione per il tetraconazolo.

(5) Dai nuovi dati presentati dal notificante e la nuova valutazione, realizzata dallo Stato membro relatore, risulta che l'estensione dell'impiego richiesta non comporta rischi ulteriori rispetto a quelli già presi in considerazione nelle disposizioni specifiche relative al tetraconazolo nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE e nella relazione di riesame della Commissione in merito a tale sostanza. Per quanto riguarda in particolare il rischio di contaminazione delle falde acquifere lo Stato membro è giunto alla conclusione che il nuovo studio consegnato dal notificante identifica i metaboliti di cui sopra e attesta che non determinano percolamento inaccettabile. Per quanto riguarda l'uso su mele e uve, si è concluso che i dati riguardanti i residui quali integrati da nuove prove tanto controllate quanto sul campo, dimostrano l'assenza di rischi per quanto riguarda l'ingestione acuta e cronica da parte dei consumatori.

(6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE è quindi giustificato modificare le disposizioni specifiche per il tetraconazolo, eliminando le restrizioni che ne riguardano l'impiego come fungicida.

(7) Si ritiene pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

(8) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

[1] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
[2] GU L 196 del 28.7.2009, pag. 10.
[3] GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE alla colonna «Disposizione specifiche» alla riga per «tetraconazolo», la parte A è modificata dal testo seguente:

«PARTE A

Può essere autorizzato il solo impiego come fungicida.»

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 marzo 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º aprile 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO